



COMUNE DI MISILMERI

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Ordinanza n. 45 del 20 GIU. 2013

OGGETTO: Ordinanza ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs 3.04.2006 n. 152 ss. mm. e ii.-

Il Commissario Straordinario


Premesso :

- Che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
- Che i 22 Comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 14, la Società Consortile CO.IN.R.E.S.;
- Che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al CO.IN.R.E.S.;
- Che, a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 07/05 u.s., si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- Che con nota prot. n. 1716 del 16.02.2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio e del Co.In.R.E.S. stesso e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha dato mandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;
- Che questa amministrazione in accordo con alcuni Sindaci dei Comuni dell'ATO giusta nota prot. n. 3372 del 19.02.2010 del Comune di Casteldaccia indirizzata al Commissario ad Acta ha ritenuto opportuno attivare in forma diretta il servizio di raccolta dei rifiuti, utilizzando l'autorizzazione per il conferimento in discarica in possesso del Co.In.R.E.S. ;

Considerato:

- Che con determinazione n. 10 del 23.02.2010 il consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S. ha preso atto che il Consorzio non è più in condizione di svolgere il servizio di raccolta di rifiuti solidi e la raccolta differenziata, come previsto nel contratto di servizio;
- Che con la determinazione n. 11 del 23.02.2010 con la quale il consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S. ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio a svolgere il servizio di raccolta RSU e ha demandato ai Sindaci dei Comuni soci nella qualità di Autorità sanitaria e di Ufficiali di governo, di approvare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro Comuni
 - Che con la determinazione n. 12 del 23.02.2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al CO.IN.R.E.S. per la raccolta dei rifiuti nei Comuni nelle condizioni di emergenza;
 - Che con la determinazione n. 13 del 23.02.2010 con la quale il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.In.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;
 - Che l'art. 19 della L.R. 9/2010, al fine di garantire la transazione senza soluzione di continuità verso il nuovo assetto organizzativo della gestione integrata dei rifiuti, ha definito un regime di regolazione della fase di passaggio, individuato specifiche regole cui devono attenersi le istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materie di rifiuti, nonché i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, specificando che gli stessi continuano a svolgere le competenze attribuite fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste della predetta legge, ovvero fino alla soppressione dell'autorità d'ambito;
 - Che con circolare n. 2/2010 il Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti ha stabilito che, ai sensi della disposizione n. 28 del 14.12.2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, la vecchia gestione non può comunque eccedere la durata di anni uno decorrente dalla data di pubblicazione della suddetta circolare sulla G.U.R.S.;
 - Che in considerazione della mancata costituzione delle suddette SRR, in via cautelativa ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri, senza conducente, per mesi 7, per la raccolta di RSU, nelle more della costituzione delle SRR;
 - Che pertanto con determinazione n. 20 Area VI del 26.02.2013 è stato deciso di procedere all'affidamento della fornitura in parola;
 - Che il capitolato d'oneri prevedeva la possibilità, in caso di emergenza igienico-sanitaria, di affidare alla ditta aggiudicataria la fornitura di nolo a caldo, al fine di scongiurare possibili conseguenze per la salute dei cittadini;
 - Che in data 26.03.2013 è stata esperita la gara in parola, risultando aggiudicataria provvisoria la ditta Tech servizi, con sede in Siracusa c.da Vignarelli- zona Industriale Floridaia;
 - Che, pertanto è stata affidata la fornitura degli autocompattatori di cui alla gara del 26.03.2013 a partire dal 09.05.2013, data nella quale sono stati consegnati al Comune i mezzi;

Considerato altresì:

- Che con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 16489 del 20.05.2013 il gestore della discarica di Siculiana ha comunicato che la stessa discarica non sarà disponibile a decorrere dal 16 giugno 2013;
 - Che in conseguenza il Co.In.R.E.S. con nota n. 4878 del 13 giugno 2013 ha chiesto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità l'emissione del decreto di autorizzazione al conferimento e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti
- 

nei Comuni dell'ATO PA 4 presso la discarica Tirreno Ambiente SpA sita nel territorio del Comune di Mazzarà Sant'Andrea (ME);

- Che con D.D.G. n. 864 del 14 giugno 2013 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità ha autorizzato il COINRES dal 17 giugno al 31 luglio 2013 a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nell'ambito territoriale dell'ATO PA4, presso l'impianto sito in c.da Zuppà di Mazzarà Sant'Andrea, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010 e dal D.Lgs. n. 152/2006.
- Che il Co.In.R.E.S., con nota prot. N. 5246 del 18.06.2013 acclarata al protocollo del Comune al prot. n. 20242 del 19.06.2013, il Co.In.R.E.S. può svolgere, solo parzialmente, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani con mezzi propri e quindi di non poter assicurare il servizio di conferimento ed ha quindi invitato i Comuni ad attivarsi onde evitare che il mancato conferimento in discarica possa arrecare nocimento alla pubblica salute e provocare emergenze igienico-sanitarie;
- Che il mancato svolgimento del servizio con la conseguente permanenza dei rifiuti nei cassonetti di raccolta, allocati lungo le vie e le piazze dei centri urbani, che si presenteranno stracolmi e traboccanti di rifiuti abbandonati nei pressi degli stessi e che, in particolare, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della parte umida conferita in promiscuità con la parte secca, determinerà formazione di percolato per le strade e l'emissione di miasmi come già avvenuto in precedenza e che ha determinato la emanazione dell'Ordinanza Sindacale n° 21/2012 ex art. 191 D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. ed ii.;
- Che i detti processi degenerativi sono accelerati dalle temperature in rialzo, e quindi si creerebbero pericolose condizioni per la salute dei cittadini;
- Che si rende necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato;

VISTO l'art.191 del DLGS n°152/2006 il quale stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. omissis.....";

VISTO, altresì, l'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000,n.°267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n°92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n°125;

RAVVISATO che in caso di mancata prevenzione si verificherebbero ineluttabilmente i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica per i motivi meglio sopra enucleati mediante anche l'intervento sostitutivo delle funzioni istituzionali del COINRES in liquidazione, inadempiente;

RITENUTO, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie, qualora dovessero verificarsi i presupposti, per la scelta del contraente prevista dal D. Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii. al fine di superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. n°152/2006 previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi, anche nel rispetto delle garanzie di cui sopra, onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

RITENUTO, altresì, doversi derogare, per i motivi sopra detti, alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società "Tirreno Ambiente s.r.l. ex comma 3 del già citato art.191 del D.lgs.n.° 152/2006;

Che i rifiuti da conferire non sono pericolosi in quanto individuati dall'art. 6 del D.M. 27.09.2010,

contraddistinti dal codice CER 200301 “rifiuti solidi urbani” e codice CER 200303 “rifiuti dalla pulizia stradale”, provenienti da questo Comune;
VISTO, altresì, l’art. 13 della legge regionale n°7/92 e ss.mm. e ii.
VISTO il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO l’art.32, 3° comma della legge 833/78;
VISTO l’art.40 della L.R. N°30/93;

ORDINA


- 1) Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di intervenire, in sostituzione del COINRES in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l’attività di conferimento in discarica dei RR.SS.UU. nell’ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. sino al 31 luglio 2013 e comunque fino alla ripresa di operatività della discarica sita in località Siculiana (AG);
- 2) Derogare alle vigenti disposizioni di legge per autorizzazione regionale di conferimento;
- 3) Di richiedere all’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità l’emissione di apposito decreto di autorizzazione per il Comune di Misilmeri al conferimento presso l’impianto sito in c.da Zuppà di Mazzarrà sant’Andrea della Tirreno Ambiente S.P.A.
- 4) Alla Tirreno Ambiente S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Messina via Mario Aspa n° 7, con decorrenza dal 20 giugno 2013 e sino al 31 luglio 2013 lo smaltimento in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra, provenienti dal territorio di questo Comune di Misilmeri, ex comma 3 dell’art.191 del d.lgs.n°.152/2006 per la durata della validità della presente ordinanza.
- 5) Il rapporto contrattuale in corso di formalizzazione ai sensi dell’art.11, comma 13 del D. Lgs 163/2006 caratterizzato da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente;
- 6) I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Misilmeri: resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto necessario affinché questo Ente possa costantemente monitorare l’intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni cosicché si possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel rispetto dell’art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n°267.
- 7) Comunicare la presente ordinanza, ex comma 1 dell’art.191 del D.Lgs. n°163/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e al Co.In.R.E.S..

Notificare la presente ordinanza alla ditta TirrenoAmbiente via Mario Aspa n. 7 Messina e All’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti via Catania, 2 90143 Palermo

Trasmettere la presente ordinanza all’Area VI e all’Area II per gli adempimenti di competenza, e al Comando di P.M. Del Comune di Misilmeri, alla Stazione dei Carabinieri di Misilmeri all’ASP U.O. pretorio.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 20 GIU, 2013



La Commissione Straordinaria